



REGIONE CAMPANIA

UOD 52 05 11 "Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la gestione integrata dei rifiuti"

Viale privato del Parco Comola Ricci isolato C.
c/o Parco Maria Cristina di Savoia
80122 Napoli

email: vasrifiutiurbani@regione.campania.it

PEC: vasrifiutiurbani@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

UOD 52 05 07 "Valutazioni Ambientali",

via De Gasperi 28
80133 Napoli

PEC: dg05.uod07@pec.regione.campania.it

Trasmissione ½ PEC

Ns. Rif. 1604/SLS&MKTG/FS/16-RM

Roma, 22.09.2016

OGGETTO: "OSSERVAZIONI AL PRGRU – CUP 7769"

La scrivente società, in persona dell'Amministratore Unico, Alfonso Gallo, con la presente, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., trasmette le proprie osservazioni alla "**Proposta di aggiornamento del Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti Urbani**", adottata con DGR n. 419 del 27.07.2016 e pubblicata sul BURC n. 51 del 28.07.2016.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

GEKO S.p.A.



GEKO
Amministratore Unico
Alfonso Gallo

p.c.
Avv. I. Gallo
Avv. H. Spina
Dott.ssa R. Testa

OSSERVAZIONI
ALLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Principio di autosufficienza e prossimità

La Comunità Europea, attraverso l'emanazione di numerose direttive in favore degli Stati membri ha indicato i criteri principali che ogni Stato deve recepire necessariamente per regolamentare il settore - gestione rifiuti -. I principi essenziali di matrice europea, in tema di individuazione di aree su cui realizzare impianti di gestione dei rifiuti, sono quelli di **autosufficienza e prossimità** i quali, anche se regolati contestualmente, rappresentano due principi distinti e caratterizzati da presupposti ed effetti completamente differenti.

Il nostro Stato ha recepito l'articolo 16 della Direttiva CE n.98/2008, nei limiti del principio di autosufficienza e di prossimità, con l'introduzione dell'articolo 182-bis del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Tale disposizione, nell'esplicitare i suddetti principi di matrice europea, prevede al primo comma che: *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."*

Il principio di autosufficienza risponde a logiche di autonomia e indipendenza di un sistema integrato (quello della gestione dei rifiuti urbani) territorialmente confinato (Ambiti Territoriali Ottimali) che deve garantire un servizio al cittadino, ambientalmente sostenibile, bilanciato dal pagamento di una tariffa in quanto servizio pubblico indispensabile. Quindi, condizioni univoche e predeterminabili finalizzate a sollecitare un'attivazione impiantistica riconducibile a scelte e verifiche programmatiche della

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' or similar shape.

Pubblica Amministrazione che deve preoccuparsi di essere/rendersi "autosufficiente" nella gestione integrata dei rifiuti urbani del proprio ambito. Il principio di autosufficienza, sostanzialmente, deve rappresentare uno stimolo per le pubbliche amministrazioni nel dover assumere e condurre esecutivamente scelte per ricercare l'adeguatezza e completezza dei medesimi impianti nel proprio ambito territoriale fino al raggiungimento di un equilibrio integrato tra produzione, smaltimento e recupero.

Il principio di prossimità è posto a tutela generale della limitazione della movimentazione di tutti i rifiuti. Il fine perseguito è quello di incoraggiare indirettamente la limitazione del quantitativo dei rifiuti prodotti vincolando gli Stati a provvedervi nel loro territorio. La stessa lettera b) del comma 1 dell'art. 182-bis del TUA, nella misura in cui prevede che la "rete integrata ed adeguata di impianti" deve "permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti" aiuta a comprendere che tali limiti territoriali stabiliti per la delimitazione degli ATO validi per il principio di autosufficienza non sono inevitabilmente sovrapponibili a quelli utili a ritenere rispettato il principio di prossimità. La norma sembra prescindere da tali confini sopra stabiliti dalla lettera a) del medesimo art. 182-bis per il principio di autosufficienza ove pone rilievo alle variabili di fatto ("*...contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti...*") che possono risultare un'eccezione alla regola dell'impossibilità di superamento dei confini dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Il principio di prossimità, pertanto, deve intendersi in linea teorica ed astratta come la necessità di dover preferire un impianto sedente nei confini dell'ATO in cui il rifiuto viene prodotto e raccolto rispetto ad un impianto con le medesime caratteristiche posto fuori da tali confini. La finalità del principio sembra essere quella di limitare incondizionatamente e diffusamente la movimentazione del rifiuto entro i limiti più stringenti possibili.

Il principio di prossimità dei siti di smaltimento ai principali bacini di produzione dovrebbe costituire il criterio guida nella localizzazione di aree destinate a macro tipologia impiantistica di recupero, smaltimento e trattamento in quanto esso è derivante direttamente dal principio del "chi inquina paga".

I due principi suddetti, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 181 e 182-bis del D.Lgs. 152/06, impongono alle amministrazioni regionali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dal PRGRU, di dotarsi di una rete integrata e adeguata di impianti di



smaltimento e di riciclaggio sul territorio.

Al fine di raggiungere l'obiettivo di gestione completa dei rifiuti e, pertanto, di riciclaggio, il piano regionale ha posto della azioni funzionali all'incremento del recupero della frazione organica e di utilizzo dei prodotti che derivano dal riciclaggio favorendo il potenziamento dell'impiantistica per il recupero di materia dalla frazione organica finalizzato a favorire la chiusura del ciclo di trattamento a livello regionale, in attuazione del principio di prossimità, prevedendo l'utilizzo dell'ammendante compostato in agricoltura (ad esempio nei piani di sviluppo rurale e creazione di un marchio regionale di qualità per il compost, che migliori la sua diffusione sul mercato anche in riferimento agli "acquisti verdi".)


Il criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della autosufficienza territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è volto anche: alla riduzione dei rischi di movimentazione, (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale), alla minimizzazione degli impatti da trasporto ed a privilegiare, al fine di migliorare il **riciclaggio dei rifiuti all'interno di tali aree ad elevata connotazione e vocazione industriale**, specifici accordi di filiera tra associazioni di categoria, consorzi e altri soggetti coinvolti nella loro gestione volti a favorire la chiusura del ciclo dei rifiuti.

In merito, si osserva che, tra gli obiettivi della Proposta di modifica al PRGRU vi è la realizzazione di impiantistica per il recupero di materia dalla frazione organica, per la produzione di compost di qualità, finalizzato a favorire il principio di prossimità.

Il Piano, infatti, al fine di favorire il principio di prossimità, prevede che gli impianti di trattamento della frazione organica dovranno garantire una potenzialità complessiva pari a 744.524 t/anno, ripartita per ambito territoriale ottimale. Tale risultato passa per una legislazione regionale che punti a promuovere l'iniziativa sia pubblica che privata nel realizzare numerosi impianti di trattamento della frazione organica capaci di far fronte alla quantità di rifiuti suddetta.

Tuttavia, gli obiettivi suddetti nel rispetto dei principi di autosufficienza, prossimità e di tutti i postulati enunciati nella proposta di aggiornamento del PRGRU nelle pagine 187 e ss. e 283 e ss., potrebbero essere vanificati a causa dell'applicazione cogente di norme restrittive emanate dalla stessa Regione che di fatto limiterebbero le aree su cui realizzare anche gli impianti per il trattamento, recupero e valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani a meno di un terzo dell'area totale della Regione.

In sostanza, gli obiettivi segnalati nella proposta di aggiornamento del PRGRU,



non potranno essere raggiunti se non si rendono coerenti, con le specifiche tipologie impiantistiche, alcuni dei criteri di individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti.

2. Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Secondo quanto disposto dall'art. 196 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sono di esclusiva competenza regionale:

- 1) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
- 2) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Nel rispetto della normativa di settore la proposta di aggiornamento del PRGRU indica i "criteri" per l'individuazione delle aree dove realizzare gli impianti.

Spetterà, successivamente, alle Provincie **l'individuazione vera e propria delle stesse aree** (cfr. D.Lgs. 152/2006, art. 197, comma 1, punto elenco d) in prospettiva della costituzione dei previsti ATO.

Ai fini dell'individuazione delle aree ove poter **realizzare "impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque"**, la proposta di aggiornamento del PRGRU propone il rispetto di tutti i vincoli posti a tutela del territorio.

I vincoli, pertanto, da rispettare per la definizione delle aree ove costruire impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico, sono i seguenti:

- **V-01:** Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della Legge 18 maggio 1989, n. 183;
- **V-02:** Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree individuate dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- **V-03:** Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in aree collocate nelle zone di rispetto di cui




all'articolo 21, comma 1, del DLgs. 11 maggio 1999, n. 152;

- **V-04:** Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e, segnatamente, devono essere considerati i vincoli V-04a, V-04b, V-04c, V-04d, V-04f, V-04g, V-04h, V-04i, V-04l, V-04m;
- **V-06:** aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- **V-08:** (a e c): faglie e aree soggette ad attività vulcanica, escluse le aree a rischio sismico di prima categoria (V-08b);
- **V-09:** in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- **V-11:** in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- **V-12:** in aree instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni;
- **V-14:** aree di elevato pregio agricolo, con le avvertenze di interpretazione e le limitazioni di applicazione del vincolo sopra riportate;
- **V-15:** Adozione, già dal primo momento di esercizio, di tutte le misure di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse e puntuali applicabili, incluse quelle adottabili a medio e lungo termine, previste dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria per i nuovi progetti di impianti che ricadono nell'Agglomerato Napoli-Caserta (IT1507) e nella Zona costiera-collinare.
- **V-16:** **Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi" territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità (Legge n. 14 del 2016 articolo 12, comma 4).**

3. Applicabilità del vincolo V-16.

Nella piena consapevolezza che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimenti e/o a metodi che possano in qualche modo danneggiare l'ambiente in termini sia di ecosistema che di territorio, è evidente che tale

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a short vertical stroke.

vincolo debba essere contestualizzato per lo sviluppo coerente dell'aggiornamento del PRGRU.

Il suddetto vincolo V-16 è stato introdotto dalla Legge Regionale n. 14 del 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e segnatamente dal comma 4 dell'articolo 12.

Ed invero, la norma nel disciplinare un nuovo criterio per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti, di fatto nega, in contrasto ai principi di autosufficienza e prossimità, la realizzazione di questi in aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità.

Appare opportuno precisare, che i Comuni ricadenti nella perimetrazione delle aree del PTR individuate come "Sistemi territoriali di Sviluppo Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A), sono circa 200 e rappresentano **oltre un terzo del totale Regionale.**

Senza entrare nel merito delle caratteristiche dei territori perimetrati in tali aree (si rimanda alla nota allegata), **con l'applicazione sic et simpliciter di tale vincolo a tutto il territorio interessato e senza esclusioni di tipologie impiantistiche, si rischierebbe di vedere negare persino la realizzazione di impianti di gestione e trattamento di rifiuti organici anche nelle più importanti Aree Industriali esistenti della Campania pur essendo industrializzate e prive di qualsiasi caratteristica naturalistica.**

In sostanza, la mancata contestualizzazione della disposizione succitata impedirebbe anche la realizzazione di impianti di trattamento, recupero e valorizzazione della frazione organica dei rifiuti proprio in quelle aree idonee dove si integrano favorevolmente tutti i vincoli rimanenti, unitamente ai principi fondanti la proposta di aggiornamento del PRGRU di autosufficienza e prossimità.

Dichiarando le Aree Industriali non idonee ad ospitare gli impianti di digestione anaerobica e compostaggio, la proposta di aggiornamento di PRGRU sarebbe in palese contrasto con la normativa comunitaria che impone alla Campania l'implementazione dell'autosufficienza impiantistica e della prossimità degli impianti alle aree più inquinanti, impegni che la stessa amministrazione regionale si è assunta anche con la DRG n. 381/2015, e di conseguenza questo agevolerebbe la realizzazione di tali tipologie di impianti in aree a vocazione agricola non rientranti nel vincolo V-14 a danno dell'economia regionale e del suo patrimonio paesaggistico.



Si rileva come anche il legislatore regionale abbia inteso prevedere un vincolo stringente all'articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 14 del 2016, da applicare agli impianti di trattamento, ma al contempo facendo salvi gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica salvaguardando, quindi, tutti gli impianti di trattamento della frazione organica, prevedendo anche all'articolo 10 che i Piani d'ambito promuovano, tra l'altro, il recupero della frazione organica affinché sia destinata alla produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di bioqas/biometano.

Infatti, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 14 del 2016 nella parte in cui prevede che *"... fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni..."* di fatto esclude l'applicabilità del vincolo agli impianti di trattamento della frazione organica, consentendo la realizzabilità degli stessi, distinguendoli dagli altri impianti di trattamento, in funzione della loro compatibilità con i territori ricadenti nei sistemi territoriali di sviluppo dominante a matrice naturalistica.

Su tale linea sembra essere anche la stessa proposta di aggiornamento del PRGRU, nella quale, al capitolo 17.5.3 inerente la **Definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione degli impianti** di "trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque" attenua la cogenza dei vincoli descritti, prevedendo una clausola di discrezionale valutazione, che specifica, chiaramente, che per tali tipologie impiantistiche, il riferimento alle carte dei vincoli può risultare di una certa utilità circa la presenza di determinate condizioni ostative ma non è possibile ricavare nessun genere di contributo circa i criteri di preferenzialità da considerare nella localizzazione.

Per tali criteri è necessario fare riferimento alle circostanze individuate dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale, in determinate, oggettive e misurabili condizioni, è preferibile localizzare gli impianti di trattamento dei rifiuti in aree a forte connotazione e vocazione industriale.

Si osserva, inoltre, che un vincolo, come quello indicato nella proposta di aggiornamento al PRGRU come V-16, così stringente e diffuso su un vasto territorio, connesso alla realizzazione di impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acqua, non è presente nei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti Urbani di altre grandi regioni italiane.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

A tal proposito, si segnala che la Regione Lombardia ha ad oggi 77 impianti di compostaggio e 10 di compostaggio con gestione anaerobica. Tra le grandi regioni italiane la Campania è ultima come numero di impianti di compostaggio e compostaggio anaerobico.

E' chiaro che se un vincolo ambientale è escluso per una specifica tipologia impiantistica, questo è valido a prescindere che si tratti di impianti a servizio di Consorzi di Comuni o meno.

Qualora il nuovo PRGRU, nel dichiarare l'applicabilità dei vincoli inerenti la fattispecie di cui al punto 17.2.6 di pag. 372 della parte quarta, non escludesse in maniera univoca l'applicabilità del vincolo V-16 agli impianti di trattamento biologico ubicati in aree industriali, si finirebbe completamente per penalizzare gli investimenti privati su cui punta il medesimo Piano in corso di aggiornamento, come rappresentato a pag. 188 della parte II.


Infatti, la Proposta di Aggiornamento del Piano prevede che per saturare le circa 750.000 tonn/anno di frazione organica prodotta in Campania, è necessaria la sommatoria delle capacità degli impianti esistenti (Gruppo A, paria 188.000 t/a), con quelle degli impianti in corso di realizzazione (Gruppo B, pari a 95.000 t/a), nonché con quelle degli impianti privati in corso di autorizzazione (Gruppo C) che rappresentano una capacità di trattamento aggiuntiva pari a circa 485.000 tonn/anno.

Si evidenzia, inoltre che gli investimenti privati in aree industriali, sono gli unici in grado di dare una vera spinta al motore di uno sviluppo economico e occupazionale regionale, rappresentando di fatto il 65% del fabbisogno Regionale ed in alcune province addirittura si sale sino al 90%.

4. Precisazioni su cartografia dei vincoli

Il PRGRU all'articolo 17.3 rubricato, "Precisazioni su cartografia dei vincoli" chiarisce che è estremamente rilevante rimarcare l'ambito di azione del PRGRU rispetto alle operazioni di localizzazione dei siti di trattamento e smaltimento.

Secondo la norma vigente, infatti, (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 196 comma 1), **è competenza specifica delle Regioni la sola definizione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, mentre l'individuazione delle stesse aree è una competenza**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line that tapers to a point on the right.

esclusiva delle Province.


In particolare, tale individuazione, a livello di ATO (D.Lgs. 152/2006, art. 197, comma 1, punto elenco d), dovrà avvenire da parte delle Province solo a valle della determinazione dei criteri, compiuta a livello di pianificazione regionale, e sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni. Tale precisazione è necessaria e doverosa soprattutto alla luce del principale **limite dell'analisi contenuta nel presente capitolo, la quale risulta valida solo per il livello di scala con il quale vengono qui rappresentati i vincoli spaziali gravanti sul territorio regionale.**

Al livello della scala di riduzione grafica utilizzato nella cartografia allegata alla proposta di aggiornamento al PRGRU (uno a un milione), un errore di mezzo millimetro (difficilmente apprezzabile ad occhio nudo), contenuto nel limite di una superficie vincolata, comporta un errore di cantiere di cinquecento metri. Altri errori cartografici possono derivare dalle operazioni di trasferimento del sistema di coordinate degli strati dei vincoli cogenti acquisiti da una pluralità di autorità con competenza ambientale.

È agevolmente comprensibile, dunque, la necessità di dovere considerare attendibili solo per gli scopi legati ai limiti e alla portata del PRGRU, più volte ampiamente sottolineati, i cartogrammi relativi agli strati che rappresentano i vincoli gravanti sul territorio regionale.

Le Province, nell'esercizio dei poteri di propria esclusiva competenza inerenti l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento, dovranno definire accuratamente, nell'appropriato livello di scala, la distribuzione spaziale dei vincoli corrispondenti ai criteri di localizzazione individuati nel PRGRU.

Da quanto rappresentato, dunque, emerge che **l'analisi svolta nell'ambito della proposta del PRGRU non può ritenersi completa ed esaustiva a causa di numerosi aspetti di dettaglio che possono essere decisivi nell'individuazione di un'area come idonea o meno a consentire sul proprio suolo la realizzazione di impianti di gestione rifiuti.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few straight lines extending to the right.

5. CONCLUSIONI


Alla luce delle osservazioni esposte nei paragrafi precedenti, di seguito si propongono delle modifiche alla proposta di PRGRU funzionali al raggiungimento degli obiettivi che la Regione Campania ha dichiarato di voler raggiungere attraverso l'aggiornamento al Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti Urbani.

Al capitolo 17.2.6 "Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque" si propone di specificare che il Vincolo V-16, introdotto dall'articolo 12 comma 4 della Legge Regionale n. 14/16, non si applica alla tipologia di impianti di trattamento biologico, da realizzarsi su suoli industriali, essendo esplicitamente esclusi nel dettato normativo (... "fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità").

Infatti, al capitolo 17.5.3 inerente la **Definizione dei criteri preferenziali per la localizzazione degli impianti** della categoria che prevede il "trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque", si specifica che è necessario fare riferimento alle circostanze individuate dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale **è preferibile localizzare gli impianti di trattamento di rifiuti in aree a forte connotazione e vocazione industriale.**

Si rimanda quindi all'indagine svolta nel PRGRU approvato nel 2012 sulle ASI esistenti sul territorio regionale, attraverso l'applicazione di modelli cosiddetti di gravitazione, per definire per le aree industriali della regione Campania gli indicatori caratteristici delle proprie capacità intrinseche ad ospitare impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti (escluse le discariche).

Con l'auspicio di un attento esame delle presenti osservazioni si manifesta la disponibilità ad essere convocati per qualsiasi chiarimento e/o confronto sulle tematiche principali esposte.



NOTA: II PTR

In merito al PTR, si rappresenta che il Quadro Territoriale di Riferimento si basa sull'identificazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, e sulla definizione di una prima matrice di strategie.

*Essi sono stati **individuati, in una prima fase, per inquadrare la spesa e gli investimenti del POR, e in prospettiva, in sintonia con la programmazione economica "ordinaria".***

E proprio il carattere strategico conferito al PTR che postula l'aggancio di politiche di sviluppo a coerenti riferimenti territoriali.

Ciò comporta letture del territorio effettuate in rapporto alle possibilità di attrarre investimenti e di misurare la sostenibilità di politiche di sviluppo delle attività produttive e dei loro effetti sugli assetti fisici del territorio. Il PTR è necessariamente agganciato alla dimensione territoriale e agli effetti sul territorio delle strategie di sviluppo.


***I Sistemi Territoriali di Sviluppo** sono stati individuati seguendo la geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo. Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). Con tali definizioni si registra solo alcune dominanti, senza che queste si traducono automaticamente in indirizzi preferenziali d'intervento.*

L'individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue implementazioni. L'individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale costruire i processi di co-pianificazione.

Queste unità territoriali sono intese come luoghi di esercizio di visioni strategiche condivise e quindi delimitate prevalentemente sulla base di programmazione di strategie di intervento sul territorio e di condivisione di obiettivi di sviluppo e valorizzazione di risorse, seppure eterogenee.

I STS proposti non implicano un'univoca definizione istituzionale (Unione di Comuni, Consorzi, ecc.) o una omogenea e uguale attività di sostegno, per tutti i STS, tramite organismi come le Agenzie di sviluppo locale o altri strumenti simili. Saranno evidentemente i contenuti delle politiche da attivare, il loro grado di maturazione operativa, a determinare, di volta in volta, lo strumento più adeguato.

Il sistema di STS, senza diventare una gabbia rigida, con confini definiti "con il coltello",





è un modo di concepire la Regione Campania, innanzitutto da parte della Regione stessa, poi delle Province e dei Comuni, evitando la proliferazione di aggregazioni derivate da esigenze di settore o determinate da orientamenti episodici.

Tale approccio non esclude, anzi postula, letture strategiche più complessive e legate alle tendenze generali del mercato, dei settori produttivi portanti, di una programmazione economica regionale che privilegi le grandi tematiche del mercato del lavoro, dei fattori anche immateriali e sociali che favoriscono gli investimenti, delle relazioni interregionali; tuttavia, l'attuale versione del PRGRU, soprattutto in tema di realizzazione di impianti industriali di trattamento biologico, non ha tenuto conto di tali tematiche trasversali di primaria importanza.



Amministratore Unico
Alfonso Gallo


Marketing & Sales Management
Business Development
Fulvio Scia